

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 2157/91 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1991

relativo a un'assistenza tecnica all'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche
nello sforzo di risanamento e di raddrizzamento della sua economia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica hanno concluso con l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche un accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica;

considerando che il Consiglio europeo, durante le riunioni svoltesi nel 1990 a Dublino e a Roma, ha manifestato la volontà di sostenere le riforme avviate dalle autorità sovietiche per risanare e raddrizzare l'economia sovietica e che a tal fine ha deciso di accordare il più presto possibile un'assistenza tecnica nei settori della formazione alla gestione pubblica e privata, dei servizi finanziari, dell'energia, dei trasporti e della distribuzione dei prodotti alimentari;

considerando che tale aiuto deve sostenere i progetti che servono i destinatari finali nelle varie Repubbliche dell'Unione Sovietica;

considerando che l'attuazione di tale assistenza tecnica permetterà di creare condizioni favorevoli agli investimenti privati;

considerando che, nella riunione svoltasi a Roma, il Consiglio europeo ha altresì sottolineato l'importanza di un effettivo coordinamento ad opera della Commissione delle azioni intraprese in Unione Sovietica dalla Comunità e, individualmente, dagli Stati membri;

considerando che, nell'attuare l'aiuto comunitario, è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri;

considerando che tale assistenza tecnica sarà oggetto di un programma concreto, articolato in progetti precisi, e che potrà beneficiare di un sostegno globale di 400 milioni di ecu nel 1991, e di un importo da stabilire per il 1992, da erogare in quote successive a mano a mano che saranno concretati i progetti;

considerando che l'attuazione di tali azioni contribuirà a realizzare gli obiettivi della Comunità e che, per l'adozione del presente regolamento, i trattati non prevedono poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235 del trattato CEE e all'articolo 203 del trattato CEEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un'azione di assistenza per il risanamento ed il raddrizzamento economico dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche è avviata dalla Comunità nel 1991 e 1992 secondo i criteri previsti dal presente regolamento. L'assistenza si concentra sui settori e sulle zone geografiche in cui essa può svolgere un ruolo chiave nella prosecuzione del processo di riforma.

Articolo 2

I mezzi finanziari comunitari per la realizzazione dell'azione istituita dal presente regolamento ammontano a 400 milioni di ecu per l'esercizio finanziario 1991. L'importo ritenuto necessario per l'esercizio finanziario 1992 sarà stabilito in un secondo tempo dal Consiglio che delibera all'unanimità.

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per il 1992 tenendo conto dei principi di sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e rispetto alle prospettive finanziarie.

Articolo 3

1. L'aiuto di cui all'articolo 1 assume la forma di un'assistenza tecnica alle riforme economiche in corso nell'Unione Sovietica e alle misure destinate a consentire la transizione verso un'economia di mercato ed ai relativi progetti. Essa copre inoltre il costo ragionevole delle forniture necessarie all'esecuzione di dette azioni.

Il costo dei progetti in valuta locale è coperto dalla Comunità solo nella misura strettamente indispensabile.

2. Gli stanziamenti di cui all'articolo 2 coprono le spese relative alla preparazione, all'attuazione, al controllo e alla valutazione dell'attuazione di queste azioni.

3. L'assistenza tecnica riguarda prioritariamente la formazione alla gestione pubblica e privata, i servizi finanziari, l'energia, i trasporti e la distribuzione dei prodotti alimentari.

(1) GU n. C 140 del 30. 5. 1991, pag. 10.

(2) GU n. C 183 del 15. 7. 1991.